

COMUNE DI PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE RELAZIONE TECNICA E INDIRIZZI OPERATIVI (ART. 1 COMMI 611 E SS. DELLA LEGGE 190/2014)

PREMESSA

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il **comma 611 della legge 190/2014** dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i **criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione"**:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: "*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*"; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

a) Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che "*in alcuni casi queste "scatole vuote" sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l'affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del*

servizio in affidamento.” Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l’applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il limitato numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell’art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l’ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

b) Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengono partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l’ente è tenuto ad esprimere l’indirizzo di accorpate tali società in un’unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l’accorpamento di due società, di cui una operante nell’ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l’ente di regolazione d’ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

- Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell’adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico

ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che *“Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.”* Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568 bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

RELAZIONE TECNICA

Il Comune di Pietra Ligure, con deliberazione consiliare n. 91 del 19.12.2008 ha disposto di autorizzare, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute nelle società di cui al seguente prospetto, che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo;

Denominazione	Sede	% di partecip.
S.A.R. AUTOLINEE RIVIERA S.P.A.	Via Benessea 12 – Cisano Sul Neva (SV)	7,167%
SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Via per Toirano – Borghetto S. Spirito (SV)	0,927%
I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.A.	Via Armando Magliotto 2, Campus universitario - Palazzina Locatelli - Savona	0,751%
AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO – A.R.R.ED. S.P.A.	Via Peschiera 16 – Genova	0,100%

Ad oggi:

- non risulta partecipata l'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio;
- con deliberazione consiliare 13 del 27. 05.2013 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di SAR S.p.a. in ACTS S.p.a.;
- non si sono verificate ulteriori acquisizioni di partecipazioni societarie

Pertanto nel mese di marzo 2015

LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE

a marzo 2015 risultano le seguenti:

1. ACTS S.p.A. con una quota del 1,445 %;
2. Servizi Ambientali S.p.A. con una quota dello 0,928 %
3. I.P.S. Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.p.A. con una quota dello 0,751%

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. ACTS S.P.A.

DATI GENERALI

C.F: .00317700094

Tipo partecipazione: DIRETTA

Regime: TOTALMENTE PUBBLICA

Capitale Sociale: € 4.276.803,00

Patrimonio netto: € 4236202,00

n.azioni:427.680.288

valore nominale ogni singola azione € 0,01

Partecipazione azionaria del Comune di Pietra Ligure 1,445%

n. componenti consiglio di amministrazione 3:

MOLINO Ettore – Presidente

MERIALDO Alberto – Vice Presidente

SPIRITO Valentina - Consigliere

Trattamento economico complessivo: € 18.000,00

Dipendenti: ZERO

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 1.238.813,00 euro	- 211.438,00 euro	- 1.486.736,00 euro

RELAZIONE

La società ha per oggetto il trasporto pubblico locale, affidato alla controllata TPL Linea S.r.l.dalla Provincia di Savona, ente titolare dell'affidamento ai sensi della previgente L.R. 31/1998, sulla cui base sono stati adottati accordi di programma triennali.

L'onere complessivo gravante sul bilancio del Comune di Pietra Ligure per l'anno 2015, in base al contratto per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel "Bacino S: comprensorio A e S a titolo di contribuzione è pari a € 127.26000.

L'attività della soc. ACTS S.p.A si è pertanto ridotta al mero controllo della propria partecipazione sulla società effettivamente esercente l'attività di trasporto pubblico locale (TPL Linea S.r.l.) oltre che nella gestione della proprietà infrastrutturale del servizio di trasporto pubblico locale.

TPL Linea s.r.l. (Trasporti Ponente Ligure) è la società generata dalla fusione per incorporazione delle società ACTS Linea S.p.A. e SAR TPL S.p.A. a seguito dell'approvazione, da parte delle rispettive assemblee dei soci, del percorso di unificazione delle sue società operative, il 30 dicembre 2009 è stata costituita TPL Linea s.r.l. tramite il conferimento delle azioni di ACTS Linea e SAR TPL S.p.A..

L'iter amministrativo si è concluso formalmente il 1° luglio 2010 con l'incorporazione dei due bracci operativi da parte di TPL Linea s.r.l. ed i soci della nuova società erano ACTS S.p.A., SAR S.p.A. e GTT S.p.A., dal 1° settembre 2013 ACTS S.p.A. ha incorporato SAR S.p.A. riducendo i soci di TPL Linea alle sole ACTS S.p.A. e GTT S.p.A.

SAR TPL S.p.A., società uni personale è stata costituita il 30 ottobre 2006 tramite conferimento di ramo d'azienda, dal 1° Novembre 2006 è subentrata a SAR S.p.A. nella gestione del trasporto pubblico locale.

ACTS S.p.A. è stata una società per azioni a capitale interamente pubblico, nata nel 2001 dal Consorzio ACTS. Dal 2003 l'esercizio del trasporto pubblico locale è stato trasferito alla neo costituita ACTS Linea S.p.A.

ACTS Linea S.p.A. era una società per azioni controllata da ACTS S..A., società a capitale interamente pubblico degli enti territoriali della Provincia di Savona che detenevano circa l'82% del suo capitale e partecipata per il residuo 18% da GTT S.p.A. , società a capitale interamente pubblico in tale area metropolitana.

TPL Linea S.r.l. effettua sia servizi su linee urbane ed extraurbane sia servizi di linea suburbani ed extra urbani nell'ambito del bacino di traffico, all'interno della Provincia di Savona, denominato S+A. La quasi totalità dei servizi sono forniti con contratto di concessione (il più importante è quello stipulato con la Provincia di Savona). TPL Linea srl può effettuare servizi di noleggio autobus con contratto di natura privatistica che esulano dal contratto di concessione (c.d. "fuori-linea").

La rete dei servizi di Trasporto Pubblico Locale ha un'estensione di oltre 1500 Km ed il parco veicoli è composto da circa 240 autobus con oltre 80 comuni serviti fra la Provincia di Savona ed il basso Piemonte.

Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento si da atto che in occasione del rinnovo degli organi attuato nel 2013 si è assistito ad una riduzione del compenso annuo deliberato da € 57.192,00 ad € 18.000,00

INDIRIZZI OPERATIVI

Alla società in argomento risulterebbe applicabile il criterio di cui al punto b) del comma 611 (soppressione di società che risultino composte da soli amministratori), tuttavia la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, svolgendo attività classificata come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica (Trasporto pubblico locale tramite la propria controllata TPL). L'eventuale intervento di razionalizzazione dovrà essere concertato tra i diversi soci tenendo conto dell'attività dell'Autorità d'ambito in materia di organizzazione del servizio e dei riflessi che ne possono derivare per la società in oggetto.

2. SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

C.F:00471980094 .

Tipo partecipazione: DIRETTA

Regime: TOTALMENTE PUBBLICA

Capitale Sociale: € 2.242,260,21

Patrimonio netto al 31.12.2013: € 7.983.986

n.azioni: 2.081.509

valore nominale ogni singola azione € 20.815,09

n. azioni comune Pietra Ligure 2.081.509

Partecipazione azionaria del Comune di Pietra Ligure 0,928%

n. componenti consiglio di amministrazione: 5

BAUCIA Mario – Presidente

VIGNOLA Alessandro - Amministratore Delegato

PODESTA' Paola - Consigliere

BOTTARO Giovanni – Consigliere

PALIOOTTO Enrico – Consigliere

I compensi sono seguenti:

Presidente: € 1.000,00 lordi mensili

Amministratore delegato: € 2.000,00 lordi mensili

Consiglieri: € 150,00 ciascuno, lordi a seduta.

Dipendenti n. 33

3. Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 340.296,00	4. - € 506,022	€- 1.053,695

RELAZIONE

In data 28.12.2010, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2010, è stata stipulata una convenzione con la Società Servizi Ambientali SpA di Borghetto Santo Spirito, società a totale partecipazione pubblica di cui il Comune di Pietra Ligure è azionista, per la gestione della rete fognaria comunale e del servizio depurazione delle acque reflue;

Nell'anno 2014 è stato sottoscritto un accordo di programma, in esecuzione della deliberazione G.C.n. 13 del 03.02.2014 per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta

La Servizi Ambientali S.p.A. nasce nel dicembre 2002 dalla trasformazione del preesistente "Consorzio per i servizi ambientali.

Nel 1998 viene redatto il progetto esecutivo per la realizzazione delle infrastrutture dell'impianto di depurazione. I lavori per la realizzazione del primo lotto (trattamenti preliminari e completamento del sistema di collettamento) vengono iniziati nel 1999. Nel maggio 2009 viene completato l'impianto di secondo stadio e vengono collegati i Comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto S.Spirito, Loano e Toirano. Il 17 luglio 2012 si completa la fase di collegamento del collettore con il Comune di Ceriale.

Attualmente i Comuni aderenti sono: Balestrino, Boissano, Borghetto S.Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, Giustenice, Loano, Magliolo, Pietra Ligure, Toirano.

Il territorio attualmente servito comprende un numero di abitanti residenti di circa 40.000, nella stagione invernale, che si incrementa a più di 200.000 nella stagione turistica. Sono attuate tutte le politiche aziendali necessarie per offrire anche ad altri comuni circostanti i servizi erogati dall'azienda.

L'impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito è tecnologicamente all'avanguardia nel settore depurativo e per la sua perfetta integrazione con l'ambiente. Già la scelta del sito di installazione è eccellente sia per la posizione defilata alla vista, sia perchè si tratta di un'area bonificata e recuperata a fini produttivi con un ingente impegno economico di Comune e Regione.

Il depuratore vero e proprio è costituito da due sezioni: la primaria, collaudata nel 2003, realizza la sghiaatura, la grigliatura fine e la dissabbatura; la secondaria, in funzione dal 2009, completa la depurazione attraverso processi biologici e di ultrafiltrazione a membrane cave.

Tra i servizi erogati:

- Gestione delle reti fognarie
Esecuzione di tutte le attività previste dai contratti per la realizzazione delle opere e per la manutenzione delle stesse.
- Gestione del sistema di collettamento e degli impianti di sollevamento connessi
Monitoraggio e manutenzione delle reti e degli impianti

- Gestione dell'impianto di depurazione
Trattamento delle acque reflue secondo la normativa vigente, in modo che l'affluente depurato sia compatibile con la restituzione nell'ambiente. Gestione del ciclo di trattamento.

INDIRIZZI OPERATIVI

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società, sia in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, sia in considerazione delle vicende legate alla definizione degli ambiti territoriali ottimali in corso di definizione da parte delle Autorità d'Ambito.

Si ritiene comunque opportuno procedere entro il 30 settembre ad una revisione del sistema di controllo in forma congiunta.

3. I.P.S. Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.

C.F:00668900095

Tipo partecipazione: DIRETTA

Regime: TOTALMENTE PUBBLICA

Capitale Sociale: €486.486,00

Patrimonio netto € 1.232.255,00

n.azioni: 15.444

valore nominale ogni singola azione € 31,50

n. azioni comune Pietra Ligure 116

Partecipazione azionaria del Comune di Pietra Ligure 0,51%

Numero componenti consiglio di amministrazione: 5

Trattamento economico complessivo € 72.500,00

Dipendenti: 11

5. Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 181.770,00	€ 122.483,00	€ 49.717,00

RELAZIONE

La Società consortile (che non ha fini di lucro) si propone (in attuazione degli indirizzi vincolanti approvati dai Soci e nell'ambito territoriale di riferimento dei medesimi) di studiare, promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatiche e pianificatorie degli Enti pubblici partecipanti della Provincia di Savona e di creare le condizioni atte ad assicurare la gestione coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo economico e sociale ed alla incentivazione delle attività imprenditoriali sul territorio, con particolare riguardo ad operazioni di coinvolgimento delle risorse pubbliche con quelle private; essa opera nei settori dell'industria, artigianato produttivo e di servizio alla produzione, dello sviluppo di tecnologie, dell'infrastrutturazione commerciale, delle infrastrutture turistiche, educative, sanitarie e sociali; agisce, inoltre, per promuovere azioni di qualificazione e sviluppo delle risorse territoriali ed imprenditoriali esistenti; per favorire gli investimenti economici; per migliorare ed accrescere il livello qualitativo e tecnologico delle produzioni e dei servizi nonché delle infrastrutture stesse, promuovendo (eventualmente in collaborazione con altri Enti a ciò preposti) la creazione di nuove attività

imprenditoriali e la diversificazione e/o riconversione di quelle esistenti; coordina nell'ambito di tali attività, i propri interventi con le opportune iniziative dirette al miglioramento della qualità ambientale del territorio e delle produzioni.

- In particolare, la Società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- a) iniziative atte a favorire nuovi insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici, nonché iniziative nella produzione di energia, con particolare riferimento allo sfruttamento delle energie rinnovabili e nel campo dello sviluppo delle tecnologie, in coerenza con programmi di ricerca e sviluppo condivisi con altri Enti a ciò preposti; rilocalizzazione e potenziamento di quelli esistenti nonché recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo, ora inattivi;*
- b) attuazione e gestione degli interventi sulle aree indicate alla precedente lettera a), tramite la predisposizione di aree produttive attrezzate;*
- c) organizzazione e realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse collettivo, tenendo conto delle esigenze di risparmio e diversificazione energetica e di risanamento ambientale;*
- d) promozione di iniziative industriali produttive, volte a creare nuova occupazione;*
- e) predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo e di produzione; per infrastrutture e per nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;*
- f) offerta di servizi di assistenza all'avvio di nuove iniziative, attraverso la valutazione degli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari delle stesse, anche verificando l'eventuale esistenza ed il conseguente utilizzo di finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;*
- g) promozione e realizzazione - (nel rispetto delle disposizioni normative vigenti) - di piani urbanistici e progettazioni per lo sviluppo delle aree; h) realizzazione di interventi urbanistici e di riqualificazione urbana, anche tramite operazioni di valorizzazione immobiliare;*
- i) promozione dello sviluppo qualitativo delle aree di intervento, attraverso la creazione di servizi comuni alle imprese, in grado di rendere più economiche e convenienti le opzioni insediative delle stesse; l) progettazione e realizzazione di interventi immobiliari di natura sociale ed assistenziale;*
- m) stipula di apposite convenzioni, a livello nazionale e comunitario, per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata.*

4.3 - Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società attiverà specifiche convenzioni con i Soggetti Pubblici suoi Soci, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.

4.4 - Tutte le suddette attività potranno essere effettuate anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o con Società similari, nell'ambito di progetti a valenza sovraprovinciale.

4.5 - La società potrà partecipare - motu proprio o su indicazione dei soci - a bandi comunitari, nazionali e regionali per l'accesso a strumenti di finanza agevolata per il conseguimento dell'oggetto sociale.

INDIRIZZI OPERATIVI

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società che non stà comportando spese per l'ente ma dalla quale il comune di Pietra Ligure può trarre vantaggi in termini di accesso ai servizi di consulenza ed assistenza per le imprese e per gli enti locali per creare sinergia tra le risorse pubbliche e private, come già motivato nella deliberazione consiliare di acquisizione delle quote.